



COMUNE DI SERSALE
Prov. di Catanzaro

DETERMINAZIONE del SERVIZIO FINANZIARIO

N. 17 del 21/12/2012

Oggetto: DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** dell'anno **2012**

Il Responsabile Ufficio Personale

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) , nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

Considerato che le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2010 per come convertito dalla L.122/2010 inerente il blocco delle retribuzioni e delle risorse decentrate per i dipendenti della amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 tra cui i Comuni;

Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011, precisa quanto segue:

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni

professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;

- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78”;

- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art.9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni *“sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”*;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Considerato che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, ed, in particolare, ha precisato che per la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Visti, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome avente ad oggetto l'interpretazione delle disposizioni di cui al D.L. 78/2010;

Rilevato che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2012 risulta un decremento della media dei dipendenti come di seguito evidenziato:

Anno 2010:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = 25 unità;
personale a tempo indeterminato in servizio alla 31.12.2010 = 25 unità;
media dipendenti Anno 2010 = 25

Anno 2012:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2012 = 25 unità;
personale a tempo indeterminato in servizio alla data odierna = 24 unità
media dipendenti Anno 2012 = 24,5

Confronto 2010-2012:

Media dipendenti Anno 2010 = 25
Media dipendenti Anno 2012 = 24,5
Decremento media dipendenti = 0,5

Rilevato che per l'anno 2012 occorre, quindi, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2000, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, procedere con la riduzione del fondo delle risorse decentrate in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2012 come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato come Tab. A;

DETERMINA

1. **Di costituire**, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2012 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative;

3. **Di dare atto**, altresì, che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2012 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo 2010;

4. **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2012 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2012 ed afferenti la spesa del personale;

6. **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale, nonché pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Ufficio Personale
Dott. Luca BUCCAFURRI

Il sottoscritto Dott. BUCCAFURRI Luca, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Dalla sede comunale, li 21/12/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luca BUCCAFURRI

